

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

TRA

- C.S.A.I SpA [•] (di seguito anche solo "Stazione Appaltante" o "Committente");

E

- [•] (di seguito anche solo "Appaltatore" o "Impresa").

PREMESSE

- che, con bando di gara pubblicato in data [•], CSAI ha dato avvio alla procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione del soggetto esecutore del servizio di manutenzione full service, nonché conduzione dell'impianto di recupero energetico da biogas di discarica, garantendo l'esercizio di ogni singolo motore, fino ad un minimo del 70% della potenza nominale, per un minimo di 7500 h/anno/motore (di seguito anche solo "Impianto");

- che, ai fini dell'aggiudicazione, gli atti di gara prevedevano il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che con provvedimento n. [•] del [•], l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa [•] con sede in [•] che ha conseguito un punteggio complessivo di [•] punti;

- che rispetto al corrispettivo posto a base di gara, l'Impresa ha offerto il seguente ribasso

a) del [•]% sulla parte fissa

b) del [•]% sulla parte variabile

oltre IVA, fermi gli oneri per la sicurezza fissati a base di gara in euro 6250,00;

- che in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'impresa è stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;

- che l'Impresa ha provveduto alla presentazione:

A) della cauzione definitiva ex art. 103 D.lgs. 50/2016 tramite Polizza Fidejussoria N. [•], della [•], fino all'importo di euro [•] ([•]) a garanzia degli eventuali oneri derivanti dall'inesatto adempimento del servizio affidato e di tutti gli obblighi che andrà ad assumere con il presente contratto;

B) Contratto di assicurazione n. [•] del [•] ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del capitolato Speciale di Appalto (di seguito "CSA");

- che l'Impresa è in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi dei propri dipendenti, giusto "D.U.R.C." (Modello Unico di Regolarità Contributiva) allegato al presente contratto;

- che sono state espletate le formalità amministrative relative e che si è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente alla stipula del presente contratto;

- **[Nota:** solo per l'ipotesi in cui la Stazione Appaltante optasse per la consegna anticipata del servizio] che, giusta previsione contenuta nel bando di gara e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 32, comma 11, d.lgs. 50/2016, in data [•] si è provveduto alla consegna del servizio nelle more della stipula del contratto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

PREMESSE

1.1 - Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2 - Nell'ambito del presente contratto, salvo quanto possa risultare da specifico contesto, le espressioni, ove indicate con le iniziali delle lettere maiuscole avranno, sia al singolare che al plurale, il significato indicato nell'articolo 1 del CSA.

ARTICOLO 2
OGGETTO DELL'APPALTO

2.1 – La Stazione Appaltante concede all'Impresa con sede in [•], via [•], che accetta senza riserve, l'appalto relativo al servizio di Manutenzione Full Service, nonché conduzione dell'impianto di recupero energetico da biogas di discarica, garantendo l'esercizio di ogni singolo motore, fino ad un minimo del 70% della potenza nominale, per un minimo di [•] h/anno/motore, nel pieno rispetto degli standard di sicurezza e tutela ambientale.

2.2 - L'Impianto così come individuato nello schema dell'**allegato 2**, parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, è ubicato presso la discarica di "Casa Rota" in Terranuova Bracciolini, S.P. 7 di Piantravigne.

L'Appaltatore è tenuto a mantenere in esercizio l'Impianto, al corrispettivo pattuito, provvedendo alla manutenzione dello stesso ed effettuando un controllo continuo di tutti i parametri funzionali dello stesso, compiendo ogni intervento ancorché non specificato, che si rendesse necessario perché il servizio risulti svolto secondo le Autorizzazioni e a perfetta regola d'arte.

Tutte le operazioni di controllo e manutenzione dell'Impianto devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore. Qualora quest'ultime non siano disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione verranno eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità prevista dalle norme CEI ed UNI, ed in subordine alle procedure interne dell'Appaltatore.

2.3. - L'Appaltatore si assume, altresì, l'obbligo di fornire al Committente la tracciatura completa di ciascun intervento effettuato in termini di identificazione dell'origine e natura delle attività eseguite, la data di esecuzione dell'intervento, i tempi e ricambi/materiali impiegati, gli operatori intervenuti e quant'altro richiesto, mediante un Libro di Centrale.

2.4. - Costituisce oggetto del presente appalto quanto di seguito riportato in tabella:

SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE					
<u>CONDUZIONE</u> <u>IMPIANTO DI</u> <u>PRODUZIONE</u> <u>CIP6</u>	<u>CONDUZIONE</u> <u>CENTRALE DI</u> <u>ASPIRAZIONE</u> <u>IMPIANTO</u> <u>CIP6</u>	<u>CONDUZIONE</u> <u>RETE DI</u> <u>CAPTAZIONE</u>	<u>MANUTENZIONE</u> <u>IMPIANTO DI</u> <u>PRODUZIONE CV</u>	<u>MANUTENZIONE</u> <u>CENTRALE DI</u> <u>ASPIRAZIONE</u> <u>IMPIANTO CV</u>	<u>MANUTENZIONE</u> <u>STRUMENTI</u> <u>ANALISI FUMI E</u> <u>BIOGAS</u>
<i>compresa</i>	<i>Compresa</i>	<i>Esclusa</i>	<i>compresa</i>	<i>compresa</i>	<i>esclusa</i>

Il limite di batteria del servizio è individuato all'ingresso delle linee di adduzione del gas dal corpo discarica in corrispondenza delle valvole di regolazione del flusso degli impianti di aspirazione; sono escluse le attività di manutenzione, verifica e taratura dei sistemi di analisi fumi e biogas installati sugli impianti. È ricompresa tutta l'impiantistica elettrica esclusivamente a servizio dell'impianto, a partire dagli interruttori MT per la fornitura di energia elettrica e fino al punto di consegna con la rete di distribuzione esterna.

ARTICOLO 3
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

3.1 - Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Impresa per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato come segue:

- un “Corrispettivo Fisso” pari a €/mese [●], oltre IVA prevista per legge;
- un “Corrispettivo Variabile”, contabilizzato a misura, determinato sulla base della produzione netta misurata al contatore di interfaccia con la rete di Distribuzione esterna, pari a [●] €/MWh per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA prevista per legge.
- 1/48 degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso indicati nel DUVRI.

La produzione di energia elettrica verrà desunta dal sistema di misura e telecontrollo di Enel Distribuzione.

3.2 - Per il tramite del Direttore dell’esecuzione, il Committente predisporrà mensilmente il certificato di pagamento, entro il 20 del mese successivo rispetto a quello a cui lo stesso certificato si riferisce, in cui sarà riconosciuto all’Impresa:

i) il Corrispettivo Fisso;

ii) il Corrispettivo Variabile, ottenuto moltiplicando l’importo unitario di a [●] €/MWh per l’effettiva produzione netta di energia elettrica relativa al mese precedente e misurata al contatore di interfaccia con la rete di Distribuzione esterna.

iii) 1/48 degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso indicati nel DUVRI.

Sulla base di tale certificato di pagamento, l’Appaltatore emetterà la relativa fattura

3.3 - Il pagamento sarà effettuato, tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura, con scadenza fine mese; dai pagamenti saranno detratti gli eventuali addebiti (penali ecc.).

3.4 - Il pagamento del servizio dell’ultimo periodo, sarà effettuato a seguito della redazione del certificato di regolare esecuzione che sarà emesso entro 30 giorni dal termine del servizio; successivamente si provvederà allo svincolo della garanzia contrattuale.

3.5 - Il Committente, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma in ogni caso l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti del corrispettivo variabile in caso di inadempienze da parte dell’Appaltatore stesso fino a che questo non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

3.6 - Resta inteso che il Committente non è responsabile dei ritardi nei pagamenti dovuti a fatto dell’Appaltatore il quale non potrà opporre eccezioni alla sospensione del pagamento, né aver titolo a risarcimento di danni né ad altra pretesa.

3.7 - In caso di eventi di Forza Maggiore, che comportino il fermo dell’intero impianto il Committente decurerà dal corrispettivo fisso un importo proporzionale alle ore di fermo.

ARTICOLO 4

DURATA DELL’APPALTO

4.1. - La durata del servizio è prevista in due anni decorrenti dalla data di consegna del servizio.

4.2 - Il contratto potrà essere rinnovato a discrezione di CSAI, alle medesime condizioni economiche di cui al presente contratto, con preavviso di tre mesi rispetto alla scadenza naturale, per ulteriori due anni; qualora CSAI decidesse di non rinnovare il contratto, nessuna richiesta o pretesa potrà essere avanzata dall’Appaltatore.

4.3 - Ad ogni modo la Stazione Appaltante si riserva il diritto di prorogare agli stessi patti e condizioni il contratto fino all’individuazione del nuovo fornitore.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

6.1 - L’appalto viene concesso dalla Stazione Appaltante ed accettato dall’Impresa sotto l’osservanza piena ed assoluta delle condizioni e delle modalità di esecuzione previste nei seguenti documenti:

- documenti di gara;

- capitolato speciale d'appalto che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare integralmente e che, anche se non materialmente allegato, deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- dichiarazioni rese in sede di gara dall'Impresa, in questa sede confermate e richiamate integralmente;
- offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, che integra, nel rispetto delle previsioni di gara, gli impegni e gli obblighi previsti da capitolato speciale di appalto.

6.2 – A titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito del servizio l'Impresa assumerà i seguenti oneri:
[Nota: sarà riportato il contenuto dell'art. 4 del CSA come eventualmente integrato sulla base della proposta tecnica avanzata dall'aggiudicatario in sede di gara]

ARTICOLO 6

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA MANUTENZIONME E CONDUZIONE

[Nota: sarà riportato il contenuto dell'art. 5 del CSA come eventualmente integrato sulla base della proposta tecnica avanzata dall'aggiudicatario in sede di gara]

ARTICOLO 7

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI DIPENDENTI

7.1 - L'impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi.

L'impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ARTICOLO 8

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

8.1 - Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'art. 105 D.lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, primo comma, lett. d), d.lgs. 50/2016.

8.2 - E' consentito il subappalto nei limiti e secondo le condizioni di cui all'art. 105 d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 9

VARIANTI

9.1 - Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 106 d.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 10

REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

10.1 - Il corrispettivo, sia nella parte fissa che in quella variabile, sarà aggiornato annualmente per il 100% in base all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati senza tabacchi (FOI).

10.2 - Il primo aggiornamento avverrà decorso un anno dall'avvio del servizio prendendo come riferimento l'indice calcolato sul corrispondente mese dell'anno precedente; la stessa revisione, con il medesimo criterio, sarà eseguita per gli anni successivi di durata del contratto.

ARTICOLO 11

PENALI

11.1 - In caso di inosservanza degli obblighi contrattuali, il Committente, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni che l'inadempimento possa arrecare, si riserva di applicare le seguenti penali:

a) Per ogni ora di esercizio del singolo motore inferiore alle 7500 h/anno:

Motore	Penale [€/h]
P1 e P3 -J312GS	30
P4 e P6 - J316GS	50
P5 -J320GS	70

Al termine di ogni anno verrà pertanto effettuata la verifica delle ore complessive prodotte da ogni singolo motore e qualora la performance non venga raggiunta saranno applicate le penali di cui sopra.

- b) Per mancato intervento entro le due ore dalla segnalazione del guasto Euro 100,00 (cento/00) per ogni ora di ritardo.
- c) Per mancata rendicontazione entro il (10) dieci del mese successivo, circa la conduzione dell'Impianto ed il suo corretto funzionamento, descrivendo tutte le attività manutentive condotte sia ordinarie che straordinarie sull'intero impianto, le ore di esercizio di ogni motore al termine del mese, le cause di eventuali fermate, i consumi di reagenti, fluidi di processo e acqua., una penale pari a €/giorno 100.
- d) Per tutti gli altri inadempimenti contrattuali una penale forfettaria euro 1000,00

11.2 - Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto.

11.3 - L'Appaltatore potrà comunicare le proprie eventuali controdeduzioni al Committente nel termine massimo di n. 3 (tre) giorni dalla stessa contestazione. Qualora non vi siano controdeduzioni, siano tardive o le stesse non siano accoglibili, verranno applicate le penali sopra indicate.

11.4 - Le penali saranno annotate dal Responsabile del Servizio nell'apposito Registro e potrà essere computata a debito dell'Appaltatore anche negli stati d'avanzamento, fermo il diritto della stazione appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

ARTICOLO 12

CAUZIONE DEFINITIVA

12.1 - L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva di € [•], a mezzo garanzia **[Nota]**: specificare se trattasi di fideiussoria bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06] emessa in data [•] dalla Società [•].

12.2 - La Stazione Appaltante ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa.

ARTICOLO 13

POLIZZA ASSICURATIVA

13.1 - Le parti danno atto che l'impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell'art. 13. del CSA, una polizza di assicurazione della durata del contratto, che garantisce la copertura dei danni ambientali e dei danni subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione del servizio, per un massimale fino ad euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per ciascun sinistro.

13.2 - In caso di difetto della copertura assicurativa o di una sua cessazione per qualsiasi causa, l'Appaltatore sarà tenuto, previo invito del Committente, a ripristinarla a proprie spese al più tardi entro dieci giorni dalla richiesta; Qualora ciò non si verifici, il committente avrà facoltà, ex art. 1456 cod. civ., di risolvere il contratto senza ulteriore preavviso e senza che sia dovuto all'Appaltatore alcunché a

titolo di indennizzo con conseguente facoltà del Committente di escutere la cauzione definitiva per l'intero importo e fatta salva la richiesta di eventuali danni ulteriori.

13.3—Le garanzie, prestate dall'appaltatore, devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche per i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire, senza alcuna eccezione o riserva, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ARTICOLO 14

ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

14.1 – La Stazione Appaltante ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia).

ARTICOLO 15

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

15.1 - Ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 108 d.lgs. 50/2016, costituiscono clausole risolutive espresse nell'esclusivo interesse del Committente, con conseguente diritto per lo stesso Committente di procedere alla risoluzione di diritto del contratto, ex art. 1456 cod. civ., le seguenti fattispecie:

- gravi inadempienze dell'Appaltatore agli obblighi in materia di lavoro, di regolarità contributiva ed assicurativa e di sicurezza sul lavoro;
- frode, inadempimenti di qualsiasi sorta e/o ripetute violazioni rispetto alle prescrizioni contrattuali o a qualunque obbligo normativo da parte dell'Appaltatore;
- negligenza da parte dell'Appaltatore nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- cessazione d'attività, fallimento, concordato preventivo o altre procedure concorsuali, ovvero intervenuta mancanza di qualunque altro requisito morale previsto per la partecipazione alla gara;
- in caso di carenza della copertura assicurativa di cui al precedente art. 13;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy da parte dell'Appaltatore;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- arbitrario abbandono da parte dell'Appaltatore del servizio oggetto dell'appalto in caso di applicazione delle penali;
- in caso di applicazione per n. 3 volte delle penali di cui al precedente art. 11.1.a);
- in caso di applicazione per n. 3 volte ripetute nello stesso anno, delle penali di cui al precedente art. 11.1.b);
- in caso di superamento, anche occasionale, dei limiti emissivi in atmosfera;
- in caso di violazione delle norme sulla privacy;

15.2 - In caso di risoluzione dell'Accordo, il Committente procederà alla escussione della fideiussione .

15.3 - In caso di risoluzione contrattuale, il Committente si riserva la facoltà di affidare ad altri il servizio in danno della ditta.

L'esecuzione in danno non esime la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

15.4 - La risoluzione dà diritto al Committente di escutere la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore, nonché di rivalersi su eventuali crediti della stessa Impresa, fatto in ogni caso salvo il risarcimento del danno ulteriore.

ARTICOLO 16

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

16.1 - Eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Impresa derivanti dall'esecuzione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Arezzo, con esclusione espressa di qualsiasi altro foro.

ARTICOLO 17

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

17.1 - A tutti gli effetti del presente contratto, l'impresa elegge domicilio in [•], presso [•], via [•], n. [•] e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione della seguente PEC [•].

ARTICOLO 18

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

18.1 - L'appalto, oltre che dalle norme del presente Contratto e dei documenti richiamati al precedente art. 6.1, è regolato dal d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

18.2 - L'appalto è altresì regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

ARTICOLO 19

SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI

19.1 - Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

ARTICOLO 20

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - RISERVATEZZA

20.1 - Per quanto attiene al trattamento dei dati personali si rimanda integralmente all'informativa allegata al presente contratto a costituirne parte integrante e sostanziale.

20.2 - L'Appaltatore riconosce che tutte le informazioni e i dati riguardanti la Committente, la sua organizzazione aziendale, la sua attività i suoi clienti, fornitori e dipendenti, ed in genere qualunque informazione di cui venga a conoscenza in occasione del rapporto di appalto ha carattere riservato e confidenziale.

Di conseguenza, l'Appaltatore si impegna a non comunicare tali informazioni a soggetti esterni la propria organizzazione aziendale informando il proprio personale sui relativi obblighi di riservatezza ed adottando tutte le misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale di dati.

L'Appaltatore, qualora intenda avvalersi per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato di prestazioni fornite da soggetti esterni alla propria organizzazione aziendale, è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti, anche di questi ultimi.

ARTICOLO 21

CODICE ETICO - MODELLO ORGANIZZATIVO

21.1 - La Stazione Appaltante ha adottato, ai sensi e per le finalità di cui al D.Lgs. 231/2001, un Codice Etico contenente, tra l'altro, i principi e i valori che devono ispirare il comportamento di chiunque agisca e/o intrattenga rapporti con la Stazione Appaltante stessa, nonché un Modello Organizzativo che, assicurando condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e prevedendo un apparato sanzionatorio in caso di violazione di quanto in esso previsto, dà concretezza all'affermazione dei suddetti principi e valori.

L'Appaltatore è tenuto a prendere atto di quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo disponibili sul portale di C.S.A.I. (www.csaimpanti.it).

L'Appaltatore è obbligato ad adottare un comportamento in linea con quanto previsto dai suddetti documenti e comunque a mantenere una condotta tale da non esporre C.S.A.I. al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal predetto Decreto Legislativo e dalle norme da esso richiamate anche in materia di sicurezza sul lavoro. L'inosservanza di tale obbligo costituirà grave inadempimento dell'Appaltatore e legittimerà C.S.A.I. a risolvere di diritto il Contratto.

ART. 22

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010

22.1 - Al presente contratto è associato il codice CIG [•]

L'Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta del presente contratto, gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul seguente conto corrente dedicato: IBAN [•] e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla Committente eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell'Appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell'inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Terranuova Bracciolini, [•]

Per la Stazione Appaltante [•]

Per l'Impresa [•]